

STATUTO

CALL.IT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIALE DEGLI EROI DI
CEFALONIA 121

Numero REA: RM - 1297865

Codice fiscale: 11369061004

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita in Roma ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381 articolo 1 lettera B), del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112. e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 una Società Cooperativa sociale - Ente Terzo Settore, con la denominazione "CALL.IT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS"

Articolo 2

La Cooperativa ha sede in Roma. Potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici, succursali ed agenzie, con o senza stabile rappresentanza organica, in tutto il territorio nazionale ed estero.

Articolo 3

La Cooperativa ha la durata sino al 31 dicembre 2070 e tale durata potrà essere prorogata una o più volte a norma di legge.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 4

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità prevalente, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2512 del codice civile. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini svantaggiati attraverso la gestione di attività produttive.

Nelle attività svolte saranno occupati lavoratori molto svantaggiati ai sensi della normativa Europea e Italiana, persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora, come previsto all'art. 2 comma 4 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Ai fini di realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone portatrici di handicaps psichici e/o fisici nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 comma 5 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, i lavoratori svantaggiati non potranno essere inferiori al trenta per cento degli altri lavoratori.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo, in ragione dei quali agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e internazionale. La cooperativa è tassativamente apolitica.

Come previsto dall'articolo 2512 del codice civile n. 2), la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della

	propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, in aggiunta al contratto associativo, anche un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.	
	Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive, la Cooperativa redige un apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la prestazione mutualistica.	
	Contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa con soggetti non Soci.	
	In particolare la Cooperativa si propone di:	
	1. assicurare ai propri Soci un lavoro equamente retribuito;	
	2. migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie, anche promuovendo la partecipazione ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa;	
	3. stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio, di solidarietà e cooperazione dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale come definito dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.	
	La tutela e la rappresentanza dei Soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni, predisposti con valenza di contratti.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso la Cooperativa può aderire con delibera del Consiglio di Amministrazione ad una o più Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela riconosciute, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività	

	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Articolo 5	
	La Cooperativa, si propone di realizzare il seguente oggetto sociale:	
	a) la gestione per conto terzi di sistemi informatici, di comunicazione, di servizi di call-center, customer-care, recupero crediti, e la gestione di banche dati;	
	b) la realizzazione di banche dati e organizzazione di sistemi informativi, installazione e manutenzione di impianti e sistemi telefonici e di telecomunicazioni;	
	c) la realizzazione di siti e portali internet, la realizzazione di sistemi di commercio elettronico, di call center e di comunicazione e/o sicurezza informatica in generale;	
	d) la realizzazione di progetti editoriali e di comunicazione su supporti magnetici, elettronici, multimediali, cartacei, audiovisivi e sulla rete internet;	
	e) l'ideazione, realizzazione e commercio di apparecchiature, o parti di esse, elettriche, elettroniche, ed informatiche, di sistemi di controllo automatico e la fornitura di servizi informatici;	
	f) l'attività di assistenza e consulenza nell'ambito dell'organizzazione aziendale e del controllo di gestione; con specifico riferimento alle attività di supporto, tutoraggio volte all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati presso aziende ed enti.	
	g) attività delle agenzie in ambito di pratiche amministrative, richiesta certificati c/terzi e disbrigo pratiche amministrative c/terzi;	
	h) l'organizzazione di corsi di formazione, stage e percorsi di tutoraggio nelle attività suddette;	
	i) l'organizzazione di convegni e/o seminari;	
	j) la gestione, la digitalizzazione, archiviazione e/o scannerizzazione di documentazione;	
	k) la gestione di attività di orientamento, formazione professionale ed addestramento, con specifico riferimento ai soggetti svantaggiati nei limiti consentiti dalle vigenti leggi;	
	l) l'organizzazione e gestione di viaggi, gite o campeggi a carattere ricreativo-culturale, di studio e ricerca, aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire l'integrazione ed il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;	
	m) la cura della gestione di servizi e strutture di ritrovo e ristorazione (social-bar, ristoranti, mense, circoli, impianti sportivi, eccetera) e di ricezione (alberghi, campeggi, ostelli, aziende agrituristiche, fattorie sociali, ecc.);	
	n) servizi di pulizia, sanificazione, manutenzione, custodia, controllo accessi, e più in generale servizi integrati per edifici, musei, aree e spazi sia pubblici che privati;	
	o) la valorizzazione e tutela delle aree verdi urbane ed extraurbane, parchi e riserve naturali di interesse locale,	

regionale o nazionale, attraverso ricerche, interventi di manutenzione, attività di informazione, organizzazione di iniziative pubbliche, collaborando anche al controllo e al mantenimento dei parchi stessi:

p) l'attività di ricerca e intervento nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, del recupero delle aree degradate e della loro conversione in spazi di pubblica utilità;

q) l'attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

r) l'attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;

Al fine del perseguimento dei propri obbiettivi, poi, la società potrà, curare:

a) come attività secondaria l'apertura di punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergoterapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistato da terzi, anche prodotti del commercio equo e solidale;

b) la raccolta di fondi, attraverso finanziamenti pubblici e privati sponsorizzazioni, donazioni, al fine di permettere la realizzazione e la massima partecipazione a progetti inerenti lo scopo sociale, senza che ciò possa mai costituire sollecitazione del pubblico risparmio, nei limiti di legge;

c) interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti.

La cooperativa potrà svolgere al fine di dare attuazione ai propri scopi nell'ambito della promozione solidaristica della persona umana e di avviamento al mondo del lavoro del più ampio numero di soggetti dotati di diverse attitudini e qualificazioni professionali:

- | | |
|----|---|
| 1. | servizi di pulizia generali e particolari con Enti Pubblici e Privati; |
| 2. | servizi di nettezza urbana e raccolta, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani, speciali e nocivi; |
| 3. | servizi di trasporto di merci per conto proprio e per conto terzi, autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi non agricoli, escavatori e simili; |
| 4. | servizi di trasporto di persone, di tassista, autonoleggiatore, vetturino, motoscafista, barcaiolo, gondoliere e simili; |
| 5. | servizi di vuotatura e trasporto casse postali e pacchi |

	postali dalle ricevitorie ai depositi ferroviari;	
	6. servizi e forniture di prodotti attrezzature e macchinari;	
	7. servizi e gestione di lavanderia, stireria e tintoria anche industriale;	
	8. servizi sociali alla persona;	
	9. servizi di custodia;	
	10. servizi di portierato;	
	11. servizi di reception;	
	12. servizi di call center;	
	13. servizi di gestione apparecchiature informatiche	
	14. servizi di guardaroba;	
	15. lavori di affissioni pubblicitarie;	
	16. lavori di costruzioni e pavimentazioni stradali;	
	17. lavori di disinfezione, demoscizione, defoliazione, derattizzazione, sanificazione ambientale;	
	18. lavori di esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, trivellazione pozzi;	
	19. lavori di facchinaggio vari con e senza l'utilizzo di macchinari per il sollevamento e trasporto;	
	20. lavori di installazione e accudienza toponomastica;	
	21. lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione;	
	22. lavori di lavaggio stoviglie, provette e vetrerie per laboratori di analisi pubblici e privati;	
	23. lavori di lettura contatori gas, acqua, elettricità;	
	24. lavori di manovalanza carico e scarico merci;	
	25. lavori di manutenzione impianti di condizionamento, riscaldamento refrigerazione;	
	26. lavori di manutenzione aeroporti e piste di atterraggio;	
	27. lavori di manutenzione di aree verdi, giardinaggio, potatura piante, sfalcio erba;	
	28. lavori di manutenzione impianti di illuminazione;	
	29. lavori di manutenzione stradale e parcheggi scambiatori;	
	30. lavori di manutenzioni di acquedotti e gasdotti;	
	31. lavori di opere murarie;	
	32. lavori di opere speciali in cemento armato;	
	33. lavori di pavimentazioni con materiali speciali;	
	34. lavori di recupero e restauro materiali bibliografici ed oggetti d'arte;	
	35. lavori di restauro di edifici pubblici, privati e monumentali;	
	36. lavori di rifacimento letti e servizi di squatteria;	
	37. lavori di rifornimento di combustibili liquidi e solidi ad enti pubblici e privati;	
	38. lavori di rilievi aeroportuali e ferroviari;	
	39. lavori di sanificazione ambientale;	
	40. lavori di segnaletica e sicurezza stradale;	
	41. lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde	

	pubblico;	
	42. lavori di svuotamento pozzi neri;	
	43. lavori di tinteggiatura e verniciatura;	
	44. lavori ferroviari di manutenzione sistematica dell'armamento, lavorazioni speciali del binario;	
	45. lavori in terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie;	
	46. lavori marittimi, costruzioni di moli, bacini, lavori di dragaggio, manutenzioni di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali, dighe, gallerie;	
	47. fornitura e posa in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio;	
	48. fornitura ed installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (gru, filovie, teleferiche, sciovie e similari);	
	49. fornitura ed installazione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei, materiali vetrosi;	
	50. gestione agenzie di recapito;	
	51. gestione parcheggi ed autorimesse	
	52. gestione segnaletica stradale orizzontale e verticale	
	52. manutenzione di impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere e loro gestione;	
	52. manutenzione di impianti di sicurezza del traffico;	
	53. manutenzione di impianti di sicurezza;	
	54. manutenzione di impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque;	
	55. manutenzione e gestione di impianti di trattamento rifiuti;	
	56. esecuzione di lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale;	
	57. realizzazione di impianti elettrici, telefonici, radio-telefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;	
	58. realizzazione di impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e la loro manutenzione;	
	59. realizzazione e impianti termici di ventilazione e di condizionamento.	
	Le predette attività potranno essere svolte, sia a carattere saltuario che continuativo con Enti pubblici e privati, amministrazioni dello Stato, regioni province e comuni, organismi internazionali e non, con persone ed enti diversi aventi personalità giuridica e non, operando in tutto il territorio nazionale, estero, comunitario e non.	
	Per le sue caratteristiche anche di cooperativa sociale integrata di tipo "B" e di impresa sociale, la cooperativa, in aggiunta a quanto esplicitamente elencato in precedenza, potrà inoltre svolgere in proprio, o su commessa di Enti sia pubblici che privati e con qualsivoglia forma contrattuale, qualunque attività industriale, agricola, commerciale, artigianale e	

	di servizio atta a realizzare l'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati.	
	La cooperativa, inoltre, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata di tipo "B", così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa.	
	A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e dalla Comunità Europea.	
	La cooperativa potrà svolgere le attività precedentemente elencate sia in modo saltuario che continuativo, sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati, amministrazioni dello Stato, regioni province e comuni, organismi internazionali e non, con persone ed enti diversi aventi personalità giuridica e non, operando in tutto il territorio nazionale, estero, comunitario e non.	
	Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:	
	- costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, anche con la qualifica di impresa sociale, in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale o svolgono attività di assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa ed elaborazione dati e comunque in misura non prevalente, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia;	
	- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti a soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/98 ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993);	
	- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa;	
	- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti	

	fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.	
	La cooperativa si propone altresì di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	Essa potrà, inoltre,	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme integrative e modificative.	
	TITOLO III	
	Soci	
	Articolo 6	
	Il numero dei Soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano la capacità di agire e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica e sociale della cooperativa; in conformità a quanto disposto dalla Legge, indipendentemente dal tipo contrattuale in concreto convenuto per regolamentare il rapporto tra Cooperativa e socio lavoratore.	
	Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio.	
	E' tuttavia formalmente necessario che la delibera di esclusione sia seguita da una separata comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con	

	quella della cooperativa stessa. A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Possono essere ammessi come soci volontari, tutti coloro che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ed i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa	
	Articolo 7	
	Chi intenda essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:	
	a) l'indicazione del nome e del cognome; luogo e data di nascita; cittadinanza; e residenza; codice fiscale;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività lavorativa svolta;	
	c) qualora richiesto, autocertificazione ai sensi di legge dalla quale risulti la situazione dei precedenti penali ed eventuali carichi pendenti che dovrà essere confermata in caso di ammissione, da un certificato generale del casellario giudiziale e carichi pendenti, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ammissione a socio;	
	d) la documentazione, proveniente dalla pubblica amministrazione, attestante se del caso, la condizione di persona svantaggiata, la documentazione medica attestante la condizione di disabilità fisica e/o psichica, sempre proveniente da pubblica amministrazione con precisazione della tipologia e percentuale di disabilità e, ciò, al fine di perseguire lo scopo della effettiva e concreta integrazione lavorativa;	
	e) certificato medico attestante l'idoneità all'attività lavorativa;	
	f) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere pari all'importo di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna e che non può superare il limite massimo fissato dalle leggi vigenti;	
	g) dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la doman-	

	da dovrà invece contenere le seguenti indicazioni:
	a) la denominazione o la ragione Sociale, la sede e l'attività che ne formano oggetto, il codice fiscale;
	b) la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;
	c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
	d) il numero dei Soci, o i componenti della persona giuridica richiedente;
	g) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere pari all'importo di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna e che non può superare il limite massimo fissato dalle leggi vigenti.
	Alla domanda dovrà essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, nonché della deliberazione dell'organo sociale di cui alla lettera c) del comma precedente.
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità contenute in detto articolo e nel successivo articolo 9, delibera sulla domanda. In caso di ammissione, stabilisce, i termini e le modalità per il versamento della quota sociale, della tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo previsti dal successivo art.8, in modo tale che la delibera possa divenire operativa.
	La delibera di ammissione sarà comunicata al richiedente e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.
	Nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione deliberi il rigetto della domanda di ammissione dovrà, entro sessanta giorni dalla relativa delibera, darne comunicazione motivata all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Articolo 8
	I Soci dovranno versare una tassa di ammissione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Ove, in un anno non venga deliberata la misura di essa, si intenderà applicata quella relativa all'anno precedente.
	I Soci saranno, pertanto, obbligati:
	a) al versamento della tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di ammissione. L'importo è inizialmente fissato in Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

	b) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	c) al versamento della quota di capitale sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti nella delibera di ammissione;	
	d) all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;	
	d) a partecipare all'attività dell'impresa Sociale, conferendo, se persone fisiche, il proprio lavoro secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dal regolamento interno.	
	Articolo 9	
	E' fatto divieto ai Soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.	
	E', altresì, vietato al Socio cooperatore di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa senza specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e mutualistico, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa ripone nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.	
	Inoltre, è fatto espresso divieto a ciascun componente del consiglio di amministrazione di assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti e/o di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi e/o essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salva autorizzazione dell'assemblea. Il Consiglio di amministrazione dovrà comunque esprimere il proprio assenso.	
	Articolo 10	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo se la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista	

	di sua fiducia.	
	I diritti di cui ai commi precedenti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.	
	Articolo 11	
	Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.	
	Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati elencati dall'articolo 7, nonché l'eventuale insorgenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 6 del presente statuto.	
	Articolo 12	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non inferiore ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) e non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 32 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale può partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solo nelle assemblee di approvazione del bilancio di esercizio. Non può	

	rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. I soci speciali possono recedere e/o essere esclusi nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e/o l'esclusione del socio. E' tuttavia formalmente necessario che la delibera di esclusione sia seguita da una separata comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dai precedenti articoli. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dai successivi articoli. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e/o l'esclusione del socio. E' tuttavia formalmente necessario che la delibera di esclusione sia seguita da una separata comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro.	
	TITOLO IV Perdita della qualità di socio Articolo 13 La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione, decadenza o per liquidazione o scioglimento dell'Ente o della Persona Giuridica. I Soci che abbiano maturato il diritto alla pensione, ovvero raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare Soci onorari della Cooperativa. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono diventa-	

	re Soci onorari della Cooperativa, anche persone fisiche e giuridiche aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa o della cooperazione in generale. In questo caso la cooperativa si farà carico della quota sociale.	
	Articolo 14	
	In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.	
	Il pagamento dovrà essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato l'evento.	
	Articolo 15	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Sia la comunicazione del recesso che la conseguente comunicazione della relativa delibera adottata dal c.d.a. dovranno essere comunicate per raccomandata, anche a mano, PEC (posta elettronica certificata) o altra modalità che garantisca il controllo della avvenuta ricezione.	
	Articolo 16	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;	
	b) senza giustificato motivo, non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta notevoli inadempimenti come determinati dall'art. 1455 c.c.;	
	f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa. Per condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa si intende anche l'utilizzo di espressioni denigratorie e/o ingiuriose - anche a mezzo mail, internet e social network - nei confronti di altri soci, amministratori e/o dipendenti	

	della cooperativa;	
	g) che faccia dichiarazioni ingiuriose e/o diffamatorie, verso i singoli soci e/o gli amministratori e/o la cooperativa nel suo insieme;	
	h) che esprima con terzi estranei alla cooperativa giudizi lesivi dell'immagine della cooperativa e/o dei suoi soci e/o dei suoi amministratori;	
	i) che senza esserne autorizzato assuma l'iniziativa di contattare il committente per ledere l'immagine della cooperativa e/o dei suoi soci e/o dei singoli amministratori e/o del consiglio di amministrazione nel suo insieme;	
	l) che compia azioni sia in sede giudiziale che stragiudiziale in danno della cooperativa;	
	m) che con mezzi di diffusione cartacea e/o mail e/o internet faccia dichiarazioni atte a compromettere la tutela occupazionale dell'intera compagine sociale;	
	n) che sia stato dichiarato fallito;	
	o) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati contro il patrimonio;	
	p) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto.	
	q) nell'ipotesi in cui abbia raggiunto, anche con più periodi di infermità per malattia e/o infortunio in complesso dodici mesi di assenza nell'arco degli ultimi trentasei mesi consecutivi, anche se raggiunti attraverso più rapporti di lavoro nel settore;	
	r) che assuma una condotta incompatibile con la qualità di socio della cooperativa;	
	s) che addotti una condotta di aggressione fisica e/o mobizante e/o persecutoria verso anche un solo socio.	
	In ciascuna delle ipotesi sopra indicate la delibera di esclusione non necessita di alcuna preventiva contestazione al socio.	
	Nel caso di morosità nel versamento rateizzato della quota sociale ovvero nel versamento dei conferimenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o nel pagamento dei debiti contratti per qualsiasi titolo nell'interesse della Cooperativa, il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata o PEC a mettersi in regola. Tale invito avrà valore anche di messa in mora, per cui, trascorso un mese da tale comunicazione e permanendo l'inadempienza, l'esclusione del socio moroso diverrà operativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali.	
	L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di lavoro.	
	E' tuttavia formalmente necessario che la delibera di esclusione sia seguita da una separata comunicazione di risoluzione	

	del rapporto di lavoro.	
	Articolo 17	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati, o nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 9, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Articolo 18	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, esclusione o decadenza debbono essere comunicate, mediante telegramma o lettera raccomandata, anche a mano, PEC o altra modalità che garantisca il controllo della avvenuta ricezione ai Soci interessati.	
	Articolo 19	
	I Soci receduti, esclusi o decaduti hanno diritto al solo rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ovvero eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli.	
	La sua liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. Il relativo pagamento sarà effettuato entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	In ogni caso la Cooperativa avrà diritto di trattenere la quota a compensazione di eventuali danni materiali che saranno stati cagionati alla stessa cooperativa dal comportamento doloso e/o colposo del socio nell'esercizio del rapporto mutualistico.	
	Articolo 20	
	Nel caso di liquidazione o scioglimento di una persona giuridica Socia, i liquidatori di essa hanno il diritto di chiedere e di ottenere dalla Società la restituzione della quota sociale versata dalla persona giuridica con le modalità e nella misura stabilite nel presente Titolo.	
	Articolo 21	
	Gli eredi del socio defunto ed i Soci receduti, decaduti o esclusi sono comunque tenuti a richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente negli articoli 14 e 19 dello Statuto. Gli eredi del Socio defunto dovranno inoltre presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	Articolo 22	
	Le quote per le quali non sia richiesto rimborso entro il termine suddetto, e quelle comunque non rimborsate, dopo cinque anni dall'esercizio di riferimento ai fini del rimborso saranno destinate al fondo di riserva legale.	

	TITOLO V	
	DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTER-	
	NO	
	Articolo 23	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Nel regolamento, ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2017.	
	Articolo 24	
	Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.	
	Analoga competenza è attribuita al Regolamento Interno in tema di promozione di nuova imprenditorialità.	
	E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.	
	TITOLO VI	
	SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 25	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, ai soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del codice civile si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto ma non quelle concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.	
	Articolo 26	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili solo previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 27	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	

	La società ha facoltà di non emettere i titoli rappresentativi delle azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1.
	Articolo 28
	L'emissione di azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che stabilisce l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile, e in considerazione dei limiti imposti ai soci ordinari dall'articolo 2514, lettere b) e c).
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai sottoscrittori delle stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni possedute.
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.
	Articolo 29
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.
	La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori

	medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore di tali azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili.	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale delle azioni e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti.	
	Articolo 30	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.	
	L'assemblea speciale di cui all'articolo 2541 del codice civile è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.	
	Articolo 31	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	

	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.	
	TITOLO VII	
	RISTORNI	
	Articolo 32	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento interno.	
	Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.	
	La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	- in forma liquida;	
	- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.	
	TITOLO VIII	
	PATRIMONIO	
	Articolo 33	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 200,00 (duecento virgola zero zero) Euro;	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di 500,00 (cinquecento virgola zero zero) Euro.	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	

	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.	
	Articolo 34	
	Le azioni sottoscritte potranno essere versate anche a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a Socio.	
	Articolo 35	
	Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute a terzi e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.	
	La società ha facoltà, ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile, di non emettere i titoli rappresentativi delle azioni.	
	Articolo 36	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, indicate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura e con le modalità prevista dalla legge;	
	c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;	
	e) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	

	ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'articolo 33.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 32 è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e d).	
	TITOLO IX Organi sociali	
	Articolo 37 Sono Organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio Sindacale.	
	Assemblea dei Soci	
	Articolo 38 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed, occorrendo, della seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione. Almeno dieci giorni prima dell'adunanza, l'avviso dovrà essere affisso nel locale della sede sociale. Nella convocazione potrà essere prevista la possibilità di partecipare alle assemblee in videoconferenza con l'utilizzo di piattaforme che ne permettano l'identificazione dei partecipanti e la registrazione delle presenze. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, e presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, che potranno tenersi anche fuori della sede sociale.	
	Articolo 39 L'Assemblea Ordinaria:	
	1. approva il Bilancio dell'esercizio ed approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;	
	2. procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;	
	3. delibera sull'eventuale rigetto della domanda di ammis-	

	sione proposta dall'aspirante socio;	
	4. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;	
	5. determina la misura degli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;	
	6. approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto;	
	7. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;	
	9. delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale;	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio sociale.	
	L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:	
	a) sulle modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo;	
	b) sulla proroga della durata;	
	c) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;	
	d) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;	
	e) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.	
	Articolo 40	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dell'oggetto e scopo sociale e sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.	
	Articolo 41	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazio-	

	ne, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.	
	Articolo 42	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 28 del presente statuto.	
	In caso di malattia o di altro impedimento i Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri Soci, mediante deleghe scritte. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci. Non possono essere delegati né gli Amministratori, né i Sindaci della Cooperativa.	
	Articolo 43	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di presenza di due Vice Presidenti, da quello più anziano di età. In caso di assenza del Vice Presidente più anziano, è presieduta dall'altro Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età in mancanza di entrambi i Vice Presidenti	
	In caso di assenza dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea nomina, a maggioranza, il Presidente.	
	L'Assemblea nomina un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Il segretario può essere non Socio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.	
	Articolo 44	
	Ove si verifichino le condizioni previste dall'articolo 2540 del codice civile ed in relazione al numero complessivo dei Soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei Soci alle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea generale da Assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali, nelle quali sia occupato un numero di soci pari, almeno, al 10% (dieci per cento) dell'intera compagine sociale, ma non inferiore a 10 (dieci). Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:	
	a) le Assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;	
	b) le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;	

	c) anche per le Assemblee separate potrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima;	
	d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna Assemblea separata, ed eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro;	
	e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.	
	Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da Assemblee separate.	
	Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i Soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci Soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'Assemblea generale.	
	I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.	
	Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti nelle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei Soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata.	
	Nella convocazione dell'Assemblea dei delegati potrà essere prevista la possibilità di partecipare in videoconferenza con l'utilizzo di piattaforme che permettano l'identificazione dei partecipanti e la registrazione delle presenze.	
	Il numero dei Soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima e in seconda convocazione.	
	Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole Assemblee separate e risultanti da processi verbali delle Assemblee separate, i cui delegati siano presenti nell'Assemblea generale.	
	Consiglio di Amministrazione	
	Articolo 45	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci effettivi o delegati di enti Soci; i delegati di enti o persone giuridiche Soci non potranno complessivamente, se eletti Consiglieri, superare un terzo del numero totale dei Consiglieri.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili secondo le disposizioni di legge.	
	Spetta all'Assemblea la facoltà di determinare i gettoni di	

	presenza per la loro attività collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso a quei Consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o due vice Presidenti, può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure distintamente a più di uno, oppure ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, da un Vice Presidente ed eventualmente da uno o più Consiglieri.	
	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avviso da spedirsi o da consegnarsi a mano, a mezzo fax, PEC, e-mail o telegramma, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telefono, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.	
	La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno con gli oggetti posti in discussione, la data ed il luogo di convocazione e potrà essere prevista la possibilità di partecipare al consiglio in videoconferenza con l'utilizzo di piattaforme che ne permettano l'identificazione dei partecipanti e la registrazione delle presenze.	
	Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci od Amministratori, oppure loro parenti od affini sino al terzo grado. La parità di voti, sia nelle votazioni palesi, che segrete, comporta la reiezione della proposta.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.	
	Spetta, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea:	
	a) redigere i bilanci di esercizio con rispettive relazioni, redigere il bilancio sociale ed, eventualmente i bilanci preventivi;	
	b) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	

	c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	d) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	e) assumere, promuovere e licenziare l'eventuale personale dipendente, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei Soci;	
	g) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate;	
	h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati alla Assemblea.	
	Compito del Consiglio di Amministrazione è anche l'organizzazione delle attività ottenute attraverso la concessione, convenzioni e contratti di servizi allo scopo di garantire l'impiego sufficiente di soci nelle diverse attività.	
	Pertanto, quando non sia possibile l'utilizzazione e l'impiego totale, e integrale di tutti i soci, il Consiglio erigerà un programma di lavoro che, in relazione allo svolgimento del servizio per il quale è stata ottenuto il contratto, preveda l'impiego del personale secondo turni in misure comunque sufficienti per l'espletamento del servizio.	
	Articolo 46	
	In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.	
	Presidente	
	Articolo 47	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	Egli è perciò autorizzato a rappresentare la Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio nonché a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e/o da privati, somme di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano disgiuntamente ad uno dei Vice Presidenti, in mancanza o nell'assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio.	
	Collegio Sindacale	
	Articolo 48	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2397 del codice civile.	

	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Con riguardo alla disciplina contenuta nel d.lgs 112/2017, il collegio esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle disposizioni relative al trattamento economico e normativo dei lavoratori.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2409-bis citato nei quali casi il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisori.	
	TITOLO X	
	Direttore	
	Articolo 49	
	In relazione alla necessità derivante dall'esecuzione degli appalti e dei lavori sociali in genere, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore, scelto anche tra i non soci, al quale sarà affidata la direzione organizzativa e	

tecnica delle attività.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 50

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Articolo 51

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali successivi incrementi deve essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. Tale destinazione è intesa come applicazione di quanto previsto dall'articolo 26 del Decreto Legge del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile, di imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017 e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

La presente copia su supporto informatico in rispetto delle re-gole tecniche di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 è conforme all'originale documento su supporto cartaceo e si rilascia per uso del Registro Imprese ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. 7 mar-zo 2005, n. 82 e successive modifiche.
(BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO)
Roma, 16 DICEMBRE 2021
Firmato digitalmente: Maria Teresa DALSSASSO Notaio